



STUDIO LEGALE  
AVV. PATRIZIA MARIA PORTI  
Via Antonio Lavia snc - 87067 Rossano  
Tel/fax 0983.290970 – cell.3337958197  
pec avv.patriziaporti@pec.giuffre.it

**ON.LE TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA  
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**Per:** la Prof.ssa CONVERSO Patrizia, nata a Rossano (CS) il 08.06.1973, ivi residente, alla Via Nestore Mazzei, 149, C.F. CNVPRZ73H48H579C, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato a margine del presente atto, dall'Avv. Patrizia Maria Porti (C.F. PRTPRZ72H62C002H), del Foro di Castrovillari, n.ro 1086 di tesserino dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, con Studio in Rossano (Cs) alla Via A. Lavia snc, pec: [avv.patriziaporti@pec.giuffre.it](mailto:avv.patriziaporti@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale, e presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo fax 0983520433 – pec [avv.patriziaporti@pec.giuffre.it](mailto:avv.patriziaporti@pec.giuffre.it),  
**- RICORRENTE -**

**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA IN P.M.P.T, VIALE TRASTEVERE ROMA  
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MILANO, IN P.D.P.T.  
MINISTERO dell'Istruzione e della Ricerca presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, in p.l.r.p.t.

**FATTO E DIRITTO**

La ricorrente è docente di scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso - già denominata A019 ed attualmente ri-denominata A046 - per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, per effetto del concorso abilitante superato nel 2000/2001 nella Regione Calabria, per effetto del quale, era regolarmente inserita nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cosenza (anche in occasione dell'ultimo aggiornamento 2014/2017). Orbene, a seguito del piano assunzionale straordinario disposto

**MANDATO**

Delego a rappresentarmi e difendermi, nel corso del presente procedimento, informato ai sensi dell'art.4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, l'Avv. Patrizia Maria Porti per ogni fase e grado, anche di appello, opposizione, esecuzione ed opposizione all'esecuzione conferendo alla stessa tutti i poteri inerenti al presente mandato e per il migliore svolgimento dello stesso, con ogni facoltà consentita dalla legge, ivi comprese quelle di farsi rappresentare, assistere, farsi sostituire, nominare procuratori, eleggere domicilio, trascrivere citazioni, pignoramenti ed ogni altro atto soggetto a tale formalità, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, richiedere provvedimenti cautelari e con urgenza, rinunciare agli atti di lite e accettare l'altrui rinuncia, transigere e rilasciare quietanze, e con ogni altra facoltà per il miglior svolgimento del proprio mandato professionale. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto il consenso al loro trattamento. Prendo atto, altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico. Eleggo domicilio presso lo studio della medesima in Rossano Scalo

Via Antonio Lavia snc

*Patrizia Maria Porti*

*è autografo*

*Avv. Patrizia Maria Porti*

con la nota Legge sulla *Buona Scuola* n.107/2015, veniva assunta a tempo indeterminato nel novembre 2015, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2015 e prendeva servizio in provincia di Cuneo, esattamente a Fossano, con la cosiddetta **FASE C (di reclutamento).**

L'istante, in occasione del bando per la mobilità per l'a.s.2016/2017, partecipava alle operazioni in ambito nazionale, in base alle prescrizioni previste dalla Legge n.107/2015, dalla O.M. n.241/2016 e dal CCNL sulla mobilità del 08.04.2016, per ottenere la titolarità, in primis, nell'Ambito Territoriale Calabria 0005, che veniva indicato come prima preferenza giacchè tra i comuni inseriti nel predetto ambito rientra il comune di residenza (Rossano in provincia di Cosenza e tutti i comuni vicini) ove risiedono, altresì, il coniuge e l'unico figliolo, all'epoca, addirittura, minore di anni tre (cfr.stato di famiglia e certificato di residenza), nonchè nei successivi ambiti territoriali, espressi nell'ordine a seguire, tra quelli inseriti nella domanda (vedere domanda in atti versata).

**Si premette, quindi, e si precisa, che la docente concorreva nella cosiddetta "Fase C", all'epoca, complessivamente con punti 16 (cfr.stralcio di bollettino dei movimenti allegato).**

**Ma procediamo con ordine:** l'art.1, comma 108, della Legge n.107/2015, ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'a.s. 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento.

La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in più fasi:

la **prima fase** è stata prevista a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s.2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'a.s. 2016/2017 dal comma 95 dell'art.1 della Legge 107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi;

la **seconda fase** è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.



L'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità registrata al prot.n.0000241 del 08.04.2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNL stipulato in data 08.04.2016 (allegato in atti e qui da intendersi integralmente riportato, perché come di seguito vedremo, violato a danno dell'istante!) concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art.2 non più due ma quattro successive distinti fasi della procedura di mobilità di cui si discute:

**FASE A:** mobilità su scuola della provincia assegnata: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e da quelli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

**FASE B:** riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'a.s.2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

**FASE C:** **prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale) di interesse dell'odierna ricorrente;**

**FASE D:** riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia), dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito di provincia diversa da quella assegnata).

Anche questa fase di nostro interesse, come vedremo di seguito, perchè riservata ai docenti assunti **IN MOMENTI DIVERSI RISPETTO A QUELLI DELLE PRECEDENTI FASI (A-B-C),MA SOLO NEL LIMITE DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN CIASCUN AMBITO DOPO LE PRECEDENTI FASI A, B e C, dunque su eventuali posti residuati, nell'ordine, dalle precedenti fasi.**



La Prof.ssa Converso, ha presentato la relativa istanza sull'apposita piattaforma on-line, per concorrere, ovviamente, nella **FASE C** del trasferimento, indicando le preferenze territoriali nell'apposita Sezione della domanda (vedi domanda versata in atti) e facendo valere, OLTRE AL PROPRIO PUNTEGGIO ACCUMULATO PER SERVIZIO, IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER UN TOTALE (all'epoca della mobilità 2016/2017) DI PUNTI 16 DI BASE + 6 PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (CFR. 'Domanda' mobilità).

Al termine della predetta procedura, purtroppo, NON otteneva il movimento richiesto nell'ordine delle preferenze espresse, per cui veniva assegnata in provincia di Milano, Ambito Lombardia 0026 presso l'Istituto ITET "Maggiolini" di Parabiago (MI), recante il cod MITD57000B, (cfr.documentazione e stralcio di bollettino movimenti allegato). Purtroppo anche l'assegnazione provvisoria per l'a.s.2016/2017 aveva esito negativo.

La ricorrente NON procedeva all'esperimento del tentativo di conciliazione. La docente, infine, ri-partecipava alla procedura di mobilità 2017/2018, sempre e comunque, senza riscontro positivo!

Stessa sorte (negativa) per l'assegnazione provvisoria dell'a.s.2017/2018, costringendo in tal modo la stessa a stravolgere la propria vita, ad oltre 1000 Km.di distanza dalla famiglia e dalla propria residenza ( Rossano - CS).

Ebbene, di contro, la ricorrente solo in seguito apprendeva, che una docente partecipante alla **FASE D** dei movimenti di cui sopra; la **Prof.ssa Santo Maria Antonietta**, otteneva il trasferimento richiesto **nell'Ambito 0005 Calabria (provincia di Cosenza)**.

Dunque, la stessa è stata illogicamente ed illegittimamente scavalcata, perché, non avendo la stessa ottenuto il movimento richiesto, e alla luce del dato (oggettivo) che la procedura della mobilità si svolgeva in ordine di fasi (come sopra già illustrato), a rigor di logica e di legge, nessun partecipante della FASE D avrebbe potuto ottenere il trasferimento come invece è accaduto! **Si ribadisce e giova rammentare che anche la Prof. Converso aveva scelto come prima preferenza nella propria domanda l'Ambito Calabria 0005, nella provincia di Cosenza: la domanda versata in atti parla da sola.**

La violazione dell'allegato articolo 6 dell'O.M. del 08.04.2016 è pertanto evidente e si esplicita da sola!

V'è di più: a conforto delle nostre tesi difensive, ecco ben due precedenti giudiziari!

I casi sono assolutamente identici alla vicenda de qua ed i conseguenti provvedimenti giudiziari allegati e menzionati sono certamente (corretti) illuminanti, e, a maggior ragione, da intendere a favore dell'odierno ricorrente come vedremo di seguito.

Con Ordinanza Cautelare n.1115/2017 del 3 aprile 2017 emessa dal Tribunale di La Spezia in persona del Giudice del Lavoro Dr. Gabriele Romano (Ric.n.265/2017 R.G.L. del 29 marzo 2017), la Prof.ssa Pistoia Maria Grazia, stessa classe di concorso (A019), stessa modalità di reclutamento (FASE C della L. 107/2015), stessa modalità di partecipazione alla mobilità per l'a.s.2016/2017 (Fase C dei trasferimenti), nonché medesimo ordine di preferenze di Ambiti Territoriali espresso in domanda (in primis, Ambito Territoriale Calabria 0005 della provincia di Cosenza), otteneva l'immediato trasferimento presso l'Ambito 0005 Calabria, lamentando la medesima disparità subita a seguito dello "scavalcamento" illegittimo della Prof.ssa Santo Maria Antonietta della Fase D dei trasferimenti, *con conseguente violazione dell'art. 6 CCNI dell'8.04.2016; illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 ed illegittimità dell'O.M. n.241 per disparità di trattamento; mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.*

L'allegata Ordinanza Cautelare suemarginata di accoglimento totale del ricorso (qui da intendersi integralmente riportata), nonché la conseguente sentenza di merito n.272/2017 del 22 settembre 2017, sempre a favore della Prof.ssa Pistoia Maria Grazia, allegata anch'essa in copia e da intendersi integralmente riportata, sono un sostegno ed un suffragio alle motivazioni delle nostre doglianze.

Stesso, identico tenore la recentissima sentenza (allegata) n.1991/2017 resa il 21 novembre 2017 nel proc.n. 1780/2017 R.G.L. del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro – nella persona del Giudice del Lavoro, Dottor Alessandro Vaccarella, emessa in favore della Prof.ssa Piro Tiziana (sempre concorrente in Fase C sia del reclutamento che della mobilità 2016/2017): identica situazione come sopra descritta... si osserva, stavolta, addirittura all'uopo, come **la Prof.ssa Piro vanti addirittura un punteggio inferiore** a quello della nostra ricorrente (base di punteggio 14, ved. stralcio di

**bollettino allegato, ove, la stessa era stata assegnata in provincia di Torino).** Infatti, il riferimento normativo, nello specifico, è il precitato l'art.6, comma 1 che disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi" e che per la fase C), ossia quella in rilievo, prevede *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato e completato di ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*. Il comma 2 dell'art.6 prevede che *le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. L'allegato 1 per la fase C) prevede che l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) dell'art.13 del presente;*
- b1. Trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art.13: genitori di disabile;*
- b2. Trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art.13: assistenza familiari;*
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI dell'art.13;*
- d. trasferimenti, a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII dell'art.13 del presente contratto;*
- e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza;*

*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. Dunque, in assenza di fruizione di precedenza, va da sé che, nell'ambito della fase C (di mobilità) si debba osservare solo il punteggio, come nel caso *de quo*.*

**La** ricorrente si è vista, pertanto, costretta ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, essendo stata "sorpasata" irragionevolmente prima da

concorrente NON avente diritto allo scavalcamento perché partecipante a successiva fase ( FASE D Santo Maria Antonietta). E' poi lapalissiano e consequenziale, che, se ( legittimamente), veniva disposto l'accoglimento totale in favore delle due docenti summenzionate partecipanti alla FASE C ,  
PER LE MEDESIME RAGIONI, DEVE SPETTARE ALLA RICORRENTE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON IMMEDIATA DECORRENZA perché con punteggio comunque superiore, nell'ambito della stessa fase C, alle due colleghe vincitrici del ricorso giudiziario (correttamente proposto: (TRIBUNALE DI LA SPEZIA – TRIBUNALE DI COSENZA).

In buona sostanza è evidente e chiaro che l'ordine delle Fasi ( di trasferimento) è rigorosamente correlato alle rispettive fasi ( e momenti ) delle assunzioni, a prescindere, tra l'altro, da punteggio e precedenza varie, operando queste eventualmente, giova ancora rammentarlo, solo ed esclusivamente nell'ambito della propria fase ( di mobilità) di appartenenza: è scontato pertanto ribadire come la Fase C (di trasferimento) superi la Fase D!

Purtroppo, il noto ( e fallimentare) sistema dell'algoritmo utilizzato nella procedura di mobilità 2016/2017 oggi all'attenzione, ha generato innumerevoli strafalcioni.

La ricorrente, dunque, ha subito un grave atto discriminatorio, anche in violazione dell'art. 3 della Cost. e dell'art. 97 che detta i principi di imparzialità, di buon andamento e trasparenza dell'Amministrazione, la stessa si trova costretta, ormai da due anni, a vivere a circa 1000 Km. di distanza dal luogo di residenza e dei suoi familiari (residenti, per l'appunto a Rossano, in provincia di Cosenza), soprattutto in considerazione della tenera età dell'unico figlio!

*Da tutto quanto sopra emerge la nullità e l'illegittimità dei movimenti attuati per la mobilità 2016/2017, perché provvedimenti emessi con violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché con eccesso e sviamento di potere in spregio ai principi di uguaglianza e non discriminazione, oltre che di imparzialità, trasparenza e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.) così il Tribunale di Pavia nell'Ordinanza Cautelare del Giudice del Lavoro Federica Ferrari (Rossi Loredana/Miur) ha motivato la sua decisione facendo appello all'articolo 30 della Costituzione che stabilisce il "diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli" ma anche all'art. 31*

*che “tutela la maternità e l’infanzia” oltre che all’art. 37 dove è sancito che dev’essere “consentito l’adempimento dell’essenziale funzione familiare”. Inoltre : il trasferimento della madre di un figlio in età scolare comporta un vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare”.(allegata ordinanza cautelare del 11.11.2016 resa nel proc.n.1416/16 Reg.gen.L.-Trib. Pavia)*

La ricorrente, tra l’altro, oltre alla costrizione dell’abbandono del figlio in età addirittura prescolare (si rammenti che all’epoca aveva addirittura meno di tre anni, attualmente il piccolo ha quattro anni appena compiuti), vive ultimamente, anche sotto un profilo economico, una situazione oltremodo disagiata e “drammatica” in quanto il coniuge versa attualmente anche in stato di disoccupazione (cfr. certificazione allegata), per cui l’unico (modico) stipendio della famiglia – vivendo gli stessi questa condizione logistica sfavorevole! – a malapena è diventato sufficiente per la sopravvivenza! La Prof.ssa, inoltre, vedeva la stabilizzazione del lavoro nella provincia in cui risiede come il principale strumento per il (suo) proprio definitivo e pieno inserimento nella società; avrebbe fatto valere la propria professionalità ed esperienza nell’attività cui sapeva di potersi dedicare in autonomia assoluta, ossia l’insegnamento, perché si sarebbe sentita parte attiva del processo di formazione continuativa degli alunni, ove si consideri che il lavoro è motivo di autostima e di arricchimento. La frustrazione derivante da tale atto illegittimo ha inciso negativamente su tutta la sfera privata e personale della docente ( in termini,cfr. Tribunale di Salerno nel procedimento recante R.G. 6183/16 e Tribunale di Taranto con Ordinanza del 20.09.16 in proced. R.G. 8749/16).

Dunque, tutti gli atti dell’Amministrazione nei confronti della docente, per l’a.s. 2016/2017, fino alla comunicazione di diniego di trasferimento ultima, nonché di mancata assegnazione provvisoria per lo scorso anno e per l’anno in corso, vanno consequenzialmente annullati, per tutti i motivi di cui sopra

#### **TANTO PREMESSO**

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

#### **CHIEDE**

Che l’On.le Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia,previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ogni istanza ed eccezione respinta, accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**



*“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale partecipante alla FASE C dei trasferimenti disposti con la mobilità 2016/2017 (O.M.dello 08.04.2016), all’attribuzione dell’ambito territoriale richiesto (Ambito 0005 Calabria) con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla successiva FASE D (come accaduto nel caso di specie con la partecipante della FASE D Santo Maria Antonietta) che, pertanto NON potevano scavalcare la ricorrente, e, conseguentemente, dichiarare il riconoscimento del diritto della stessa ad ottenere l’immediato trasferimento in via definitiva presso l’ambito 0005 Calabria. Con conseguente dichiarazione di disapplicazione di ogni atto consequenziale al diniego di trasferimento in occasione della mobilità 2016/2017.*

*In subordine, ordinare all’Amministrazione di provvedere, comunque, a rimediare alternativamente alla violazione denunciata con possibilità di designazione di sede definitiva su posto A019 (scuola secondaria di secondo grado – ri-denominata A046-Discipline giuridico-economiche) nella provincia di Cosenza, nell’ambito Calabria 0005, e, in difetto di posti disponibili, accertare e dichiarare, comunque, il diritto ad essere, in ogni caso, trasferita ed utilizzata alternativamente presso l’ambito suddetto, o, nella sede disponibile, comunque, più vicina alla residenza ed alla famiglia (Rossano – CS) ricadente nel successivo ambito a quello espresso come prima preferenza, per come indicato nella domanda di mobilità 2016/2017.*

*Con espressa riserva di formulare, in ulteriore giudizio, ulteriori domande, compresa quella di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’illegittima condotta del MIUR.*

*Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA da distrarre ex art.93 c.p.c.*

IN VIA ISTRUTTORIA

Produzione documentale come da indice e come in narrativa richiamata


### **ISTANZA EX ART.151 C.P.C.**

Si chiede, infine, alla S.V.Ill.ma, ove ritenesse necessaria la notifica ad eventuali contro interessati, l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art.151 c.p.c., del presente ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, mediante pubblicazione sul sito

istituzionale del Miur, ai fini della comunicazione a tutti gli eventuali  
controinteressati inseriti nelle suindicate relative graduatorie definitive di  
riferimento per la provincia.

Rossano, lì 08.01.2018

Avv. Patrizia Maria Porti



Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, e che,  
il contributo unificato versato in atti è pari ad Euro 259,00.



N. R.G.L. 30/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO**

Sezione Lavoro

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Francesca La Russa,

letto il ricorso ex art.414 c.p.c.;

vista l'istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

ritenuto che, in relazione alla pluralità di soggetti, non è possibile provvedere alla notifica personale e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

**FISSA**

l'udienza di comparizione delle parti del giorno 16 maggio 2018, ore 11.00, disponendo la comparizione delle parti avanti a sé in questa sede, avvertendo la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima della suddetta udienza e che, in mancanza di costituzione tempestiva, incorrerà nelle decadenze di legge.

**AUTORIZZA**

la notifica del ricorso nei confronti dei controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito internet del MIUR nell'area telematica a ciò demandata.

Busto Arsizio, 25/01/2018

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Francesca La Russa



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
8 FEB 2018  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Angela Saracino

